



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ORDINANZA N. 4 /2014

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI
NAPOLI**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO: il D.M. n. 444 del 11.12.13 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTA la nota prot. n. 43 del 28.02.14 dell'ufficio Manutenzioni con cui, nell'evidenziare lo stato di faticenza dei massi di coronamento di un tratto di banchina della banchina del molo San Vincenzo del porto di Napoli, si ravvisava la necessità di interdire un tratto di detta banchina nelle more di un urgente intervento di messa in sicurezza dello stesso;

RITENUTO necessario adottare un atto per l'interdizione a qualsiasi utilizzo delle aree indicate ai fini della tutela della pubblica incolumità e per l'esecuzione dei necessari ed urgenti interventi di manutenzione;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

Il tratto di banchina del molo San Vincenzo, compreso tra l'elisuperficie e la terza bitta a partire dal bacino borbonico, per un lunghezza di mt 150 circa ed una larghezza di mt 5, è interdetto ad ogni attività ed uso, ivi compreso l'ormeggio.

Le unità in disarmo ivi ormeggiate dovranno essere delocalizzate a cura e spese dei rispettivi armatori.

L'Area Tecnica - Uff. Manutenzioni provvederà alla delimitazione dei tratti di banchina maggiormente danneggiati con idonee strutture, nonché all'apposizione di adeguata segnaletica monitoria, assumendo la manutenzione ed eventuale ripristino di entrambi gli apprestamenti di di sicurezza, qualora divelti o danneggiati per qualsiasi motivo

Art. 2


I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che entra in vigore a decorrere da sette giorni dalla emanazione, al fine di consentire lo spostamento delle unità in disarmo, e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, li 12.03.14

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Felicio ANGRISANO



MOLO S. VINCENZO

AREA INTERDETTA (LARGHEZZA 5 METRI)

ELISUPERFICIE